

Esenzione dall'obbligo di marchiatura

Non sussiste l'obbligo di applicazione diretta del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 251/99 (ma sono previste forme di garanzia con le modalità stabilite per i singoli casi dal regolamento: DPR n. 150/2000) per:

- gli oggetti di peso inferiore ad un grammo
- i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria
- gli oggetti di antiquariato (la cui autenticità deve essere riconosciuta da soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, tenuto dalla Camera di commercio)
- i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale
- gli strumenti ed apparecchi scientifici
- le monete
- le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca (in luogo del marchio di identificazione saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima)
- gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall' articolo 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente
- i residui di lavorazione;
- le leghe saldanti a base di Argento, Platino o Palladio

Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentano la marchiatura, possono essere venduti in involucri chiusi e sigillati (articolo 19, Decreto del Presidente della Repubblica 150/02).

Gli involucri possono essere costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo che sia stata eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli. La sigillatura e la marchiatura deve avvenire in base a quanto disposto dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02.

I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui sopra devono essere sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultino indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo, potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati recanti l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo dei semilavorati (articolo 24.4, Decreto Legislativo 251/99).